

ALLEGATO "B" ALL'ATTO CON NUMERO 327 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ETS"

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Dl. 117/2017, di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"Associazione Primavera Ente del Terzo Settore"**, in breve denominabile anche come "Associazione Primavera ETS".

L'Associazione, perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bivona (AG) e può istituire sedi e uffici operativi, in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato del Consiglio direttivo e non costituisce variazione statutaria. L'Associazione potrà svolgere la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

1.3 L'Associazione intende acquisire la personalità giuridica, mediante l'iscrizione nel Runts, ai sensi dell'art. 22 del Dl. 117/2017, per questo fine si doterà di un patrimonio, liquido e disponibile, pari almeno a € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00).

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, quali la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; la promozione, l'educazione e la formazione per la crescita culturale e professionale dei destinatari; la tutela dell'ambiente, della biodiversità e gli ecosistemi, al fine di garantire un uso razionale delle risorse che giovi alle future generazioni; l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o turistiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; l'integrazione degli individui, in chiave

solidaristica, quale processo dinamico e multidimensionale volto a far diventare i destinatari parte attiva di un nuovo contesto sociale, scolastico e lavorativo.

Art. 3. Oggetto Sociale

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Dl. 117/2017, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 281/1991 nonché' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Dlgs. 199/2021;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs. 42/2004 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente nonché creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane o estere, che perseguono le stesse sue finalità.

In particolare, l'Associazione declinerà in concreto le finalità e l'oggetto sociale sopra indicato mediante lo svolgimento, in quanto compatibili, delle seguenti attività:

- Fornitura della necessaria assistenza a favore delle persone svantaggiate in quanto anziane, bisognose, o con disabilità fisiche e/o psichiche;
- Istituzione, gestione ed erogazione di servizi sociali, assistenziali, sociosanitari e sanitari a carattere domiciliare, territoriale, semi-residenziale, residenziale e ambulatoriale;
- Gestione e funzionamento dei servizi in favore degli anziani e delle persone con disabilità, delle persone in condizione di fragilità o non autosufficienza, tramite l'assistenza domiciliare, l'istituzione e la gestione dei centri sociali e sanitari;
- Assistenza abitativa agli anziani e alle persone con disabilità anche presso ospedali o case di cura;
- Istituzione e gestione di case albergo, di centri per la riabilitazione psico-fisica delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone in condizione di fragilità;
- Gestione di R.S.A. e case di riposo compresi i servizi di refezione e ristorazione al loro servizio;
- Gestione di case albergo per anziani e persone con disabilità, case protette, comunità alloggio, case di cura, ospedali.
- Istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per minori e giovani in situazione di disagio o vulnerabilità, attività educative e percorsi formativi rivolti alla comunità, alle famiglie, ai volontari e agli operatori;
- Gestione di asili nido, scuole di ogni ordine e grado e centri educativi e riabilitativi a carattere ambulatoriale, nonché dei servizi ausiliari di collegamento;
- Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, inclusi programmi di orientamento, riqualificazione, alfabetizzazione digitale e sviluppo di competenze utili all'autonomia personale, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo.
- Promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni;
- Reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare o nel normale ambiente di vita;
- Promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane;
- Utilizzo del volontariato per l'assistenza domiciliare e l'assistenza alle persone con disabilità;
- Gestione e organizzazione di centri sportivi per bambini e giovani;
- Creazione di impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione.
- Inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, creazione o gestione di strutture ed impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo fisico degli utenti.

- Trasporto delle persone con disabilità verso centri di riabilitazione, anche per conto terzi.

- Gestione di soggiorni marini, montani e termali;

- Promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole ed esperienziale, nonché di attività ricreative finalizzate agli ospiti, agli anziani e alle persone con disabilità.

- Promozione di attività educative e iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita nei territori in cui l'Associazione opera;

- Attività di valorizzazione, divulgazione ed educazione finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'identità dei territori.

3.2 L'Associazione potrà svolgere ogni attività mobiliare o immobiliare utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, compresa la partecipazione ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe alle proprie.

In particolare l'Associazione, nell'esercizio della propria attività, può ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per l'assistenza sociale e sociosanitaria, la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà:

a. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Dl 117/2017, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

ART. 4 Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al Dm. 107/2021.

4.2 L'individuazione di tali attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo, che ai sensi dell'art.13, comma 6 del Dl. 117/2017, documenterà il carattere secondario e strumentale di tali attività nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto semplificato.

Art. 5. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

5.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dal Fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

5.4 Il Consiglio direttivo stabilisce, se lo ritiene opportuno, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione che andrà ad incrementare il Fondo di dotazione.

5.5 I versamenti al Fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5.6 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6. Soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e l'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età o religione. Possono diventare associati tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a perseguirle con comportamenti coerenti con i principi statutari.

Costituiscono requisiti per l'ammissione:

- il godimento dei diritti civili;
- l'assenza di condanne penali definitive per reati non colposi;
- l'assenza di controversie giudiziarie o stragiudiziali con l'Associazione concluse con soccombenza o comunque con esito sfavorevole nei propri confronti;
- l'assenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria contrari agli interessi o all'immagine dell'Associazione.

Il mantenimento dei predetti requisiti è condizione essenziale per la permanenza del rapporto associativo e la loro perdita comporta la decadenza dalla qualifica di socio, da deliberarsi da parte dell'Assemblea che dovrà comunicarla entro trenta giorni dalla delibera al diretto interessato.

6.2 Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa, secondo gli importi e le modalità eventualmente stabilite dal Consiglio direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6.3 Ogni associato maggiorenne, se in regola con il versamento delle quote associative, gode del diritto di elettorato attivo e passivo ed esercita il diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto. L'adesione comporta l'accettazione integrale dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

6.4 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa istanza di ammissione al Presidente del Consiglio direttivo, nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di condividere le finalità perseguite dall'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e i regolamenti interni.

6.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'Assemblea dei soci, per la necessaria delibera, le istanze di ammissione ricevute convocando la stessa entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze. Sia in caso di ammissione che di rigetto dell'istanza, il Presidente del Consiglio direttivo comunicherà entro 30 giorni la decisione adottata dall'Assemblea all'interessato, senza obbligo alcuno di motivazione e la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

6.6 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla qualifica di socio e tale recesso ha efficacia immediata. Costituisce altresì volontà di recesso il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dallo statuto o dai regolamenti.

In caso di mancato rispetto dei principi di correttezza, lealtà e collaborazione nei confronti dell'Associazione e dei suoi associati, od in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea degli associati. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 7. Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.

7.2 I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

7.3 Il Consiglio direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendolo fra i propri membri, indicandone le mansioni e stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone l'eventuale compenso.

7.4 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.8. Assemblea

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati che siano

in regola con il versamento della quota associativa.

8.2 Ciascun socio ha diritto a un voto, il socio che non possa intervenire in Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Dl. 117/2017.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, che dovrà in ogni caso provvedervi ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo, oppure dall'Organo di controllo.

8.4 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i soci, i componenti del Consiglio direttivo ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'Organo di controllo. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, ovvero con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le riunioni sono considerate valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

8.5 L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e della data di svolgimento della riunione, sia in prima che seconda convocazione e quest'ultima dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

8.6 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio che dovrà essere messo a disposizione degli associati a cura del Consiglio direttivo entro il precedente 30 aprile e che sarà successivamente depositato al Runts, a cura del Presidente del Consiglio direttivo, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.7 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

8.8 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. La nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri

componenti il Consiglio direttivo;

b. La nomina dell'Organo di controllo nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Dl. 117/2017;

c. L'ammissione o l'esclusione dei soci;

d. L'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente di quello preventivo;

e. L'approvazione del bilancio sociale redatto in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie previste dall'art. 14 del Dl. 117/2017;

f. L'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio direttivo, ritenuti utili per disciplinare il funzionamento degli organi dell'Associazione e favorire il raggiungimento delle sue finalità;

g. Gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla sua competenza.

8.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. L'approvazione delle modifiche statutarie;

b. La trasformazione, la fusione, la scissione;

c. Lo scioglimento anticipato con la conseguente devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Dl. 117/2017 nonché infine la nomina del Liquidatore.

8.10 Per deliberare le modifiche dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione con la conseguente devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

8.11 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

8.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente e redigere il verbale della seduta che verrà sottoscritto da entrambi.

8.13 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art. 9. Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo, che è l'organo di gestione dell'Associazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

9.2 Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio direttivo, lo stesso organo continuerà ad

operare fino alla naturale scadenza del mandato se i componenti superstiti ne costituiscono la maggioranza, in caso contrario il Consiglio direttivo decadrà nella sua interezza e l'Assemblea dovrà senza indugio provvedere alla sua ricomposizione.

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.3 In particolare, il Consiglio direttivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi dell'Associazione, stabilisce le linee generali dell'attività e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento dell'Associazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- cura tutti gli adempimenti connessi con l'iscrizione al Runts;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio annuale di esercizio nonché, ove necessario, il bilancio sociale.

9.4 Il Consiglio direttivo delibera, inoltre, su tutti gli aspetti che la legge o lo statuto non assegna esplicitamente all'Assemblea e può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è convocato, d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, a mezzo mail che dovrà pervenire ai componenti ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima della riunione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i suoi componenti ed a patto che, ove debbano essere discussi argomenti inerenti alle delibere finalizzate all'approvazione dei documenti contabili, siano presenti ovvero siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'Organo di controllo.

È ammessa la convocazione tramite telefono, ma in tal caso la convocazione si considererà valida a condizione che alla riunione siano presenti tutti componenti del Consiglio ed a patto che, ove debbano essere discussi argomenti inerenti alle delibere finalizzate all'approvazione dei documenti contabili, siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'Organo di controllo.

9.5 Le riunioni sono considerate valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

9.6 Le riunioni sono considerate regolarmente costituite con

la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.7 Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

9.8 Ai Consiglieri spetta in ogni caso, oltre all'eventuale compenso loro assegnato dall'Assemblea dei soci, una eventuale indennità connessa allo svolgimento di ulteriori incarichi specifici ed il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se debitamente documentate.

9.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runtis o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10. Presidente

10.1 Al Presidente, nominato dall'Assemblea, spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

10.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la immediata ratifica del suo operato.

10.3 Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione, prima al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli delle relazioni e della documentazione prevista dalla legge.

Art.11. Vicepresidente

11.1 Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12. Libri dell'Associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, e dell'Organo di controllo se nominato, nonché il libro dei soci dell'Associazione.

12.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Dl. 117/2017, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente

Art. 13. Organo di controllo e di revisione

13.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

13.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

13.8 L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, ma la sua partecipazione è obbligatoria alle riunioni di Consiglio in cui debbano essere discussi argomenti inerenti alle delibere finalizzate all'approvazione dei documenti contabili.

Art. 14. Bilancio

14.1 Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno, esso è redatto nel rispetto delle norme contenute nel Dl. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera

veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

14.2 Il bilancio è redatto dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il successivo 31 maggio per poi essere depositato al Runts, a cura del Presidente del Consiglio direttivo, entro il termine previsto dall'art. 48 del Dl. 117/2017.

Art. 15. Bilancio sociale

15.1 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Dl. 117/2017 e secondo le linee guida approvate con DM 04/07/2019.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del Dl. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets che operano in settori analoghi a quelli dell'Associazione.

Art.17. Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle due parti ed il terzo di comune accordo da parte dei due arbitri già nominati, i quali dovranno provvedere alla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui i due arbitri non vi provvedano nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità entro 60 giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con

regolamento interno elaborato dal Consiglio direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 Responsabilità violazioni amministrative

19.1 Riguardo l'art. 11, comma 6 del Dl. 472/1997, l'Associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, degli Enti Previdenziali e degli Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Generale se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla legge.

19.2 L'Associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria per le stesse infrazioni.

19.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione, degli associati o dei terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5-co. 3, Dl. 472/1997.

19.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 20 Legge applicabile

20.1 Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Dl. 117/2017 e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

FIRMATO: FAUSTO BELLOMO; GABRIELE GIACOLETTI NOTAIO.